



Cause riunite Stampa e
Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 45/16

Lussemburgo, 22 aprile 2016

Sentenza nelle cause riunite T-50/06 RENV II Irlanda/Commissione e T-69/06 RENV II Aughinish Alumina/Commissione, nella causa T-56/06 RENV II Francia/Commissione e nelle cause riunite T-60/06 RENV II Italia/Commissione e T-62/06 RENV II Eurallumina / Commissione

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che ordina il rimborso delle esenzioni fiscali concesse dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia in favore della produzione di allumina

La Commissione ha applicato correttamente le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non ha violato il principio del legittimo affidamento

L'allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca ricavata dalla bauxite, utilizzata principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio ed accessoriamente nelle applicazioni chimiche. Per la produzione di allumina vengono segnatamente utilizzati, come combustibile, oli minerali. In Irlanda, in Italia e in Francia esiste un solo produttore di allumina, ovvero l'Aughinish Alumina nella regione di Shannon, l'Eurallumina in Sardegna e l'Alcan nella regione di Gardanne.

I tre Stati membri sopra citati hanno esentato tali imprese dall'accisa sugli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina. Il Consiglio ha autorizzato siffatte esenzioni e ha prorogato la loro efficacia fino al 31 dicembre 2006.

In seguito la Commissione ha tuttavia accertato che tali misure, finanziate mediante risorse statali, conferivano un vantaggio alle società beneficiarie, erano selettive, falsavano la concorrenza e incidevano sul mercato unico. Nel 2005, essa ha dunque adottato una decisione¹ secondo cui le esenzioni concesse dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia sugli oli combustibili pesanti utilizzati nella produzione di allumina costituivano aiuti di Stato illegittimi. La Commissione ha tuttavia deciso che l'aiuto concesso fino al 2 febbraio 2002², benché incompatibile con il mercato comune, non dovesse essere recuperato in quanto il recupero sarebbe stato in contrasto con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Per contro, la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti concessi tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003³, anch'essi considerati incompatibili con il mercato comune nei limiti in cui i beneficiari non avevano versato un'aliquota pari come minimo a EUR 13,01 per kg 1000 di oli combustibili pesanti.

Nel 2006, la Francia, l'Irlanda e l'Italia hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea che, nel 2007, ha annullato⁴ la decisione della Commissione del 2005, con la motivazione che quest'ultima aveva violato l'obbligo di motivazione. Su impugnazione della Commissione, nel 2009 la Corte di giustizia⁵ ha annullato la sentenza del Tribunale per violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa e ha rinviato le cause dinanzi al Tribunale.

¹Decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente (GU L 119, pag. 12).

²Data in cui sono state pubblicate nelle Gazzetta ufficiale le decisioni della Commissione di avviare il procedimento nei confronti delle esenzioni.

³ La Commissione ha limitato la portata della sua decisione al 31 dicembre 2003, a causa delle modifiche importanti della tassazione comunitaria dei prodotti energetici apportate dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) che ha abrogato la direttiva 92/82/CEE con effetto dal 31 dicembre 2003.

⁴ Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, *Irlanda e a./Commissione* (cause riunite [T-50/06](#), [T-56/06](#), [T-62/06](#), [T-62/06](#), [T-69/06](#)).

⁵ Sentenza della Corte del 2 dicembre 2009, *Commissione/Irlanda e a.* ([C-89/08 P](#)).

Nel 2012, il Tribunale, statuendo nuovamente, ha annullato la decisione della Commissione del 2005⁶, con la motivazione che la decisione della Commissione vanificava parzialmente gli effetti giuridici prodotti dalle decisioni anteriori del Consiglio di autorizzare le esenzioni. Nell'esaminare tali motivi, il Tribunale ha segnatamente rilevato che le esenzioni controverse non erano imputabili agli Stati membri, bensì al Consiglio e non costituivano dunque aiuti di Stato. Su impugnazione della Commissione, nel 2013, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale rilevando, da un lato, che la questione dell'imputabilità delle esenzioni non era stata sollevata dalle parti, bensì dal Tribunale stesso pur non avendone il potere e, dall'altro, che le decisioni del Consiglio che autorizzano uno Stato membro ad introdurre un'esenzione non producono l'effetto di impedire alla Commissione di esaminare se tale esenzione costituisca un aiuto di Stato⁷. La Corte ha dunque nuovamente rinviato le cause dinanzi al Tribunale.

Pronunciandosi per la terza volta in tali cause, il Tribunale ritiene, nella sua sentenza odierna e contrariamente alle sue prime due sentenze del 2007 e del 2012, che **la decisione della Commissione sia valida** e che **gli aiuti di Stato debbano essere pertanto recuperati per il periodo dal 3 febbraio 2002 al 31 dicembre 2003**.

Il Tribunale conferisce anzitutto efficacia alla sentenza della Corte del 2013 indicando che la Commissione era competente ad esaminare se, nonostante l'autorizzazione del Consiglio, le esenzioni concesse dai tre Stati membri costituissero un aiuto di Stato. Infatti, le decisioni di autorizzazione del Consiglio lasciano impregiudicati gli effetti delle decisioni adottate dalla Commissione nell'esercizio delle sue competenze in materia di aiuti di Stato.

Il Tribunale esamina poi se la Commissione abbia rispettato le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. A tal riguardo, il Tribunale ritiene, tra l'altro, che la soppressione dell'accisa sugli oli minerali **abbia conferito alle imprese** irlandese, francese ed italiana di cui trattasi **un vantaggio** rispetto alle altre imprese che utilizzano a loro volta oli minerali. Peraltro, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia indicato chiaramente le ragioni per cui **le esenzioni controverse potevano incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza sul mercato** rafforzando la posizione concorrenziale dei produttori di allumina stabiliti in Irlanda, in Francia e in Italia rispetto agli altri produttori di allumina europei.

Infine, il Tribunale dichiara che **la Commissione non ha violato il principio del legittimo affidamento**. Sebbene la Commissione non abbia adottato la decisione controversa entro un termine ragionevole (sono infatti trascorsi 49 mesi tra l'avvio del procedimento e l'adozione della decisione controversa), il Tribunale ritiene che tale ritardo non costituisca una circostanza eccezionale tale da far sorgere, in capo alle imprese interessate, un legittimo affidamento quanto alla regolarità degli aiuti controversi. Invero, da un lato, le esenzioni sono state concesse dopo l'avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione e, dall'altro, ad ogni modo, i regimi di aiuto non erano stati notificati alla Commissione. Le imprese interessate non potevano dunque ragionevolmente ritenere, nonostante il ritardo accumulato nel procedimento di esame, che non sussistessero più dubbi in capo alla Commissione e che le esenzioni controverse non incontrassero alcuna obiezione. Ne consegue che la Commissione era legittimata ad ordinare il recupero degli aiuti controversi.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

⁶ Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012, Irlanda e a./Commissione (cause riunite [T-50/06 RENV](#), [T-56/06 RENV](#), [T-60/06 RENV](#), [T-62/06 RENV](#) e [T-69/06 RENV](#), v. comunicato stampa n°28/12).

⁷ Sentenza della Corte del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a. ([C-272/12 P](#)).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze (cause riunite [T-50/06 RENV II](#), [T-69/06 RENV II](#), causa [T-56/06 RENV II](#), cause riunite [T-60/06 RENV II](#), [T-62/06 RENV II](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575